

ITALO GIORDANI, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini in documenti posteriori*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 90/1 (2011), pp. 139-164.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini. Storia	a. 90	2011	n. 1	pagg. 139-164
------------------------	-------	------	------	---------------

Tracce del contenuto dei Patti gebardini in documenti posteriori

ITALO GIORDANI

Mentre rimane controversa la effettiva datazione dei *Patti gebardini*, stipulati a Bolzano tra il vescovo di Trento Gebardo, assistito dal suo avvocato conte Adelpreto, da una parte, e quattro rappresentanti della popolazione di Fiemme dall'altra, nell'articolo si descrive che il loro contenuto, cioè le concessioni alla popolazione di Fiemme in cambio del pagamento delle ventiquattro arimannie all'anno, trovano numerosi riscontri nella documentazione posteriore del Duecento e del Trecento.

This article focuses on the Gebardini Pacts stipulated in Bolzano between the Bishop of Trento Gebardo, assisted by his vogt count Adelpreto, and the 4 representatives of the population of Community of Fiemme. Despite the controversy regarding the effective dating of these pacts, this essay demonstrates that various reports pertaining to the period between the XIII and XIV century document the content of the pacts, that is to say the concessions that the Bishop offered to the population of Fiemme in exchange of the annual payment of twenty-four arimannie.

Nel 2011 ricorre il 900° anniversario dei Patti gebardini. Dalla stipula di quegli accordi ad oggi molte cose sono cambiate: nel 1803 ha cessato di esistere il Principato vescovile di Trento, assorbito nel Sacro romano impero dal quale era stato istituito all'inizio del secondo millennio; contestualmente ha avuto termine anche la storia dell'antica Comunità di Fiemme, quella che possedeva importanti caratteristiche in ambito politico, amministrativo e giudiziario, possibili solo nel diritto medievale. In altre parole i due contraenti di quei Patti non esistono più.

La Comunità attuale, che è l'erede di quella Comunità storica in diretta continuità territoriale e patrimoniale, ha solamente funzioni amministrative del proprio territorio di circa 200 kmq, a nome dei *vicini* che la compongono. Tuttavia proprio per questa ininterrotta continuità, che ha pochi confronti, nel 2011 la Magnifica Comunità di Fiemme può cele-

brare con orgoglio nove secoli della sua storia. Nell'ambito delle celebrazioni di quell'anniversario ritengo di dover tornare con alcune riflessioni sull'importanza e sul valore del contenuto di quei patti.

Due dei problemi affrontati in un mio articolo di undici anni fa su una copia trecentesca dei Patti gebardini¹ rimangono ancora irrisolti: il problema della tardiva ricomparsa dei Patti stessi²; il problema della loro effettiva datazione. Però i dubbi sollevati da altri autori sulla autenticità del contenuto dei patti stessi, Valentino Chiocchetti³ e Silvana Collodo⁴, già da me allora respinti, e ultimamente ripresi da Chiara Felicetti⁵, sono oggetto di questo articolo per superarli in base all'esame di alcuni documenti posteriori. Sono il primo ad ammettere che il sottostante elenco non è decisivo, tant'è vero che si potrebbero definire "indizi", ma sicuramente possono fornire agli studiosi di quel periodo della storia trentina un buon numero di fatti da esaminare, utili se non altro ad una più corretta valutazione della veridicità del contenuto dei Patti.

Ricordo che i Patti gebardini sono degli accordi sanciti in due investiture feudali a Bolzano tra il vescovo di Trento Gebardo, assistito dal suo avvocato il conte Adelpreto, e quattro rappresentanti della valle di Fiemme: Brunone di Cadrubio⁶, Martino di Varena, Gasperto di Cavalese e Menzio di Tesero.

¹ Giordani, *I Patti gebardini*.

² Su quei patti non ci è pervenuto alcun documento anteriore alle copie trecentesche.

³ Chiocchetti, Chiocchetti, *La componente arimannica*. In questo studio si suppone che il patto dell'esenzione dai dazi sia un falso redatto a Trento all'epoca del vescovo Enrico di Metz.

⁴ Collodo, *Profilo storico*. L'autrice contesta la presenza della parola "comunitas" in uno dei due atti.

⁵ Felicetti, *Il Palazzo vescovile*. La dott.ssa Felicetti ritiene che il patto sull'esenzione dai dazi sia un falso redatto a Trento verso i primi anni Ottanta del Duecento, all'epoca del vescovo Enrico II: "Alla luce delle pratiche, non proprio legittime, a cui il vescovo pare essere stato avvezzo proprio in questi anni [si riferisce alla pretesa restituzione al vescovado dei feudi di cui era investito Odolrico d'Arco], difficile non immaginare che analogo inganno possa essersi consumato anche ai danni della Comunità di Fiemme"; e basa le sue affermazioni su quanto esposto da Josef Riedmann, *Verso l'egemonia tirolese*.

⁶ Il villaggio di Cadrubio, situato nei pressi del dosso di San Valerio a sud dell'abitato di Cavalese, venne esaurendosi col tempo e gli abitanti si spostarono lentamente nella vicina Cavalese. Le ultime indicazioni che attestano la presenza di abitanti sono il fatto che in quella località si tenne un'assemblea generale della Comunità domenica 28 ottobre 1408 (AMCF, capsula L n. 1.4) e che nel registro delle arimannie del 1418-20 (ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 17) si trovano elencati ben 15 casali situati a Cadrubio, di cui alcuni certamente ancora abitati.

Nella prima cerimonia avvenuta, con data corretta, giovedì 13 luglio 1111⁷, si giunge ad un accordo (si può ragionevolmente supporre che ciò sia avvenuto al termine di un lungo e acceso contrasto) tra il vescovo conte ed i rappresentanti degli abitanti di Fiemme, cioè di tutti coloro che risiedevano tra il ponte delle Costa a nordest (tra Moena e Soraga) e la chiusa di Trodena ad ovest.

Accettando di effettuare il versamento annuale di 24 arimannie⁸ alla mensa vescovile, tutti gli abitanti della valle e pieve di Fiemme sarebbero stati esenti da qualsiasi altra contribuzione fiscale, anche occasionale, e da qualsiasi forma di dazio nell'ambito del vescovado di Trento.

Ambedue le concessioni, esenzione da altre contribuzioni fiscali ed esenzione dai dazi, subirono ben presto degli attacchi tesi a vanificarle, come si vedrà più sotto: la prima concessione già nel 1303 con una *colta* generale imposta a tutti i "fuochi"⁹ del vescovado e poi nel 1331 con la pretesa di Trento di sottomettere anche Fiemme alla *colta* annuale¹⁰; la seconda col tentativo più volte ripetuto nel corso dei secoli da parte dei dazieri vescovili, e in particolare da parte di quelli della città di Bolzano, di esigere da Fiemme il pagamento dei dazi.

Nella seconda cerimonia avvenuta, in data corretta, venerdì 14 luglio 1111, il vescovo conte concordò con i medesimi rappresentanti degli abitanti di Fiemme che egli avrebbe inviato in valle il suo gastaldione solo due volte all'anno, cioè al placito¹¹ dell'11 novembre a San Martino e al

⁷ Di per sé, in base alle copie a noi pervenute, le date dei due documenti sono: "venerdì 14 luglio 1110, indizione quarta" per quello del pagamento delle 24 arimannie e dell'invio del gastaldione due volte all'anno; "giovedì 13 luglio 1112, indizione sesta" per quello riguardante l'esenzione dai dazi. Nel primo documento il giorno venerdì 14 luglio e l'indizione quarta sarebbero corrette se l'anno fosse il 1111 (e non il 1110). Nel secondo documento il giorno giovedì 13 luglio sarebbe corretto se l'anno fosse il 1111 (e non il 1112) e se l'indizione fosse la quarta (e non la sesta). A partire da Bonelli, *Notizie storico-critiche*, II, pp. 376-381, n. XV e n. XVI, molti autori hanno ipotizzato che ambedue i documenti siano stati redatti a Bolzano nello stesso anno 1111, indizione quarta, l'uno di giovedì e l'altro di venerdì. Lo scrivente concorda con questa ipotesi.

⁸ Il termine "arimannia" aveva ormai perduto ogni connotazione originaria e stava ad indicare semplicemente una imposizione comprendente pagamenti parte in natura e parte in denaro. Con tale accezione, comprendente l'insieme di tutto quanto dovuto alla mensa vescovile, il termine dialettale *romanie* rimase in vigore in Fiemme per secoli, anche nel caso si trattasse di contribuzioni dovute al Capitolo oppure al conte del Tirolo. Non altrettanto chiara era la comprensione di un simile termine dialettale a Trento, dato che nel registro del 1335 si scrive: "In instrumento continetur XXIII rimanie, queras quod sit una rimania et probatum solvat". Vedi ASTn, APV, Sezione latina, caps 28, n. 15, c. 74r.

⁹ ASTn, APV, Sezione latina, caps 26, n. 52.

¹⁰ ASTn, APV, Sezione latina, caps 12, n. 5.

¹¹ Sui *placiti* in Fiemme vedi: Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme*, pp. 110-114, pas-

placito di maggio, sia per amministrare la giustizia in nome del vescovo, sia per ricevere le 24 *arimannie* sopra concordate. Questo con la esplicita condizione che ai procedimenti giudiziari fosse sempre presente il consiglio formato dai giurati della valle.

Di queste due concessioni, invio del gastaldione e partecipazione dei giurati, la seconda rimase valida fino al 1802, nonostante ripetuti tentativi da Trento di eliminare in particolare la presenza dello scario della Comunità nell'amministrazione della giustizia, così come rimasero formalmente sempre in funzione i *placiti* a San Martino e nel mese di maggio, ancora ben delineati nello statuto del 1613; la prima invece venne di fatto vanificata già con l'occupazione di Fiemme per quasi tutta la seconda metà del Duecento da parte del conte del Tirolo Mainardo II, così che il vescovo di Trento nel 1314, quando gli fu restituita la valle, non fece altro che continuare sulla medesima linea e mantenere stabilmente a Cavalese un suo giudice da allora e fino al 1802.

Con la illustrazione dei seguenti documenti si cerca di mettere in evidenza per l'appunto quando e come venne ripreso il contenuto di quegli accordi nel corso di alcuni secoli successivi, o per confermarli, o per modificarli.

1234: rinnovo della confinazione di Fiemme

Nel documento redatto nel 1234¹², in cui si rinnova la confinazione tra la Comunità di Fiemme e le comunità circostanti a nord-ovest, si afferma esplicitamente che il territorio appartenente a Fiemme era già stato delineato nei suoi confini più di cento anni prima:

“ affinché il signor Nicolò [di Egna], su incarico del signor vescovo¹³, faccia determinare i confini tra gli abitanti di Fiemme e quelli di Montagna,

sim. Inoltre nello stesso volume, vedi le *Consuetudini di Fiemme, Libro II, del civil*, i capitoli 44, 45, 48 e 49 a pp. 260-261 che parlano espressamente del *plaido* (= placito).

¹² AMCF, capsula K, n. 1. Egna, 25 giugno 1234, Doladizza, 26 giugno 1234, Chiesa di Trodena, 27 giugno 1234: i rappresentanti della Comunità e i rappresentanti delle comunità di Egna, Montagna e Aldino si accordano sui confini. Edito da Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, n. 1007, pp. 60-63. Si trovano in quella capsula pure due copie autentiche; la prima redatta nel 1344 dal notaio Tommaso del fu Deodato del fu Benvenuto di Cavalese (ST); la seconda redatta nel 1391 dai notai Antonio di Bartolomeo di Trento (ST), Giovanni di Giulio di Trento (ST), Antonio di Bonifacio di Nogaredo (ST), Giovanni del fu Giosia di Trento (ST).

¹³ Si tratta di Aldrighetto di Campo (1232-1247). L'intervento del vescovo di Trento nei confronti del suo feudatario ad Egna sarà stato con tutta probabilità preceduto da una esplicita richiesta della Comunità di Fiemme, che però non ci è pervenuta.

Pinzano, Doladizza a Persenica¹⁴, come spettanti di diritto; così che gli uomini del signor Nicolò [di Egna] non oltrepassino tali confini, fissati già più di cento anni or sono¹⁵”.

Nella descrizione dei confini nei Patti gebardini si dichiarava che l'estremo limite nordoccidentale del territorio della Comunità di Fiemme era costituito dalla chiusa di Trodena, cosa che viene riconfermata nel 1234:

“questi uomini [del signore di Egna], senza alcuna eccezione, con giuramento consegnarono [come appartenente agli uomini di Fiemme] la chiusa di Trodena, sottostante al monte Ciano [= Cislón], il qual monte appartiene agli abitanti di Trodena”.

Quindi i due dati riportati in questo atto del 1234¹⁶, cioè una confinazione posta già più di cento anni prima e un confine nordoccidentale già allora (e sempre dopo) fissato alla chiusa di Trodena, sono un possibile richiamo a quanto dichiarato negli accordi precedenti.

Da evidenziare che i dieci rappresentanti della Comunità di Fiemme presenti con lo scario sono chiamati “regolani”, ma il loro numero corrisponde invece a quello dei giurati¹⁷. Tra essi vi sono anche i due giurati di Moena, la cui regola ha sempre fatto parte della giurisdizione vescovile di Fiemme¹⁸; a conferma dell'antichità pure del confine nordorientale, posto allora e sempre in seguito fino al 1802 tra le regole di Moena e di Soraga.

1236: edifici nuovi a Cavalese soggetti al pagamento di arimannie

Nei Patti gebardini si parla espressamente di 24 arimannie come di una imposizione fiscale che tutta la valle doveva corrispondere ogni anno

¹⁴ Il nome di questo villaggio o gruppo di masi, situato probabilmente nella piana di Doladizza che si incontra salendo da Montagna verso Fiemme, lo si ritrova nei documenti fino ad inizio Cinquecento, poi scompare.

¹⁵ La traduzione in italiano dei documenti citati nel presente articolo è a cura dello scrivente.

¹⁶ Il documento di confinazione venne confermato anche dal conte del Tirolo Enrico, a cui apparteneva la giurisdizione di Enn Caldifff nonché quella di Castello e Capriana da essa dipendente. Vedi AMCF, capsula K, n. 2; Trento, 8 maggio 1312.

¹⁷ Nella giurisdizione vescovile di Fiemme fino al 1802 i “giurati di consiglio” erano 10. La regola di Castello, che era soggetta alla giurisdizione tirolese di Castello e Capriana, pur appartenendo alla Comunità di Fiemme non poteva ovviamente avere un “giurato di consiglio” nella giurisdizione vescovile.

¹⁸ L'ipotesi, poi a lungo barattata come certezza, di una precedente appartenenza di Moena al Principato e diocesi di Bressanone può essere tranquillamente abbandonata come priva di fondamento dopo l'esauriente esame critico di padre Frumenzio Ghetta, *Il confine*.

alla mensa vescovile di Trento¹⁹. In Fiemme documenti posteriori ci attestano che in realtà la ripartizione delle 24 arimannie²⁰ venne fatta solamente tra Cavalese, Varena e Cadrubio²¹ (che formavano un'unica regola) da una parte²² e Tesero dall'altra²³, cioè proprio tra le due regole i cui rappresentanti erano presenti a Bolzano alla sottoscrizione dei patti stessi. Anzi, per quanto riguarda Cavalese, Varena e Cadrubio, va evidenziato che i vari proprietari, che dovevano consegnare ogni anno a rotazione 12 pecore, erano raggruppati in tre elenchi distinti, uno per ciascun villaggio della regola²⁴. A controprova, si può agevolmente dimostrare che nelle altre regole della giurisdizione vescovile (Trodena, Predazzo e Moena²⁵) si sono pagati altri tipi di imposizioni, mai arimannie. È un dato di una certa rilevanza, che potrebbe trovare una più che ragionevole spiegazione per l'appunto con un diretto riferimento ai patti stessi.

¹⁹ “Quod dicti homines Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, debent solvere ipsi domino episcopo vel suis gastaldionibus omni anno viginti et quatuor arimannias, cum suis fodris, et alios suos redditus quos habet in Flemo. Et illas arimannias cum suis fodris solvere debent tam clerici quam laici et famuli et de macinata in dicta terra Flemi et infra dictos confines habitantes”; “quod dicti omnes homines de plano Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, tam clerici quam laici, famuli adque macinate, dant et solvunt et solvere debent dicto domino episcopo et suis sucesoribus omni anno XXIII^{or} rimannias cum suis fodris et placitis cum aliis rationibus eiusdem episcopi; et aliud suppositum eis facere non debent, nisi facere rationem pro eo domino episcopo”.

²⁰ Il contenuto materiale delle arimannie in Fiemme, localmente dette *romanie*, era costituito da un certo quantitativo di cereali (frumento, segale, orzo), da un certo numero di pecore e da denaro contante.

²¹ Cadrubio, un piccolo villaggio di casali posto a sud di Cavalese, ad oriente rispetto al dosso di San Valerio su cui fino al 1802 vi era un'antica chiesa dedicata a quel santo, non risulta mai come regola a sé stante, e all'inizio del Quattrocento scompare come centro abitato.

²² Per queste regole il registro più antico pervenutoci si trova in ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 17: elenco delle *romanie* del quartiere di Cavalese (1418-1420).

²³ Per la regola di Tesero l'elenco più antico è in ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 43: *romanie* pagate a Tesero nel 1528.

²⁴ Il termine “rotazione” significava che il singolo proprietario non doveva consegnare una pecora ogni anno, ma solo quando toccava il suo turno. Notevole il fatto che le tre distinte rotazioni per le 12 pecore complessive a carico dei proprietari (per quelli di Cavalese 8 pecore con una rotazione di 13 anni; per quelli di Varena 2 pecore con una rotazione di 7 anni; per quelli di Cadrubio 2 pecore con una rotazione di 10 anni) si ritrovano ancora nell'ultimo registro pervenutoci: AMCF, *Urbari della Comunità*, n. 3; anno 1750.

²⁵ Per Moena la parola arimannia compare una sola volta a indicare una piccola contribuzione di due pecore nella sommatoria del 1250-1260 circa. Vedi ASTn, APV, *Miscellanea*, I, n. 26; edito da Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, n. 1248a, pp. 368-370. E può essere stato un errore; infatti nell'importante, lungo e dettagliato elenco del 1325 dei redditi dovuti da Moena e spettanti alla mensa di Trento non si parla certo di arimannie. Vedi ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 21. Moena, 12 giugno 1325.

Gli addetti alla raccolta delle arimannie nei centri sopra ricordati, vale a dire i “giurati di banco”²⁶ rispettivamente di Cavalese-Varena e di Tesero, avevano un loro apposito registro e, da quanto risulta, fissarono o meglio distribuirono l'imposizione in modo da avere una riscossione garantita, quindi su edifici (esclusi però quelli a rischio, come segherie, mulini etc. soggetti alla furia delle acque). È vero che successivamente molti proprietari riuscirono a spostare la contribuzione o su una parte dell'edificio (stalla, *tabià*) o su altri loro edifici di minor valore, oppure su terreni, così da avere libero da tassazione l'edificio maggiore e perciò garantirsi in caso di vendita un valore più elevato; ciò non toglie che, all'inizio e per Tesero anche in seguito, le arimannie erano caricate soprattutto su case d'abitazione.

Divengono allora assai significativi due documenti del 1236²⁷. In essi alcuni proprietari, i quali volevano costruire per sé una nuova casa d'abitazione a Cavalese, chiesero e ottennero dal vescovo di Trento l'autorizzazione con le seguenti clausole:

“dovranno presentarsi ai giurati di Cavalese i quali li iscriveranno nel registro delle *romanie* di Cavalese (...); dovranno versare ogni anno a San Martino due soldi al gastaldione vescovile (...); loro ed i loro eredi saranno esentati per sempre da ogni *colta vel dacita vel scuphio*”.

In ambedue gli atti sembra che il notaio usi un formulario consueto, cosa che va a rafforzare le seguenti constatazioni: chi costruiva una nuova casa doveva iscriversi nel registro delle arimannie tenuto dai giurati della regola e versare un tot di soldi veronesi all'anno a San Martino, cioè quando veniva il gastaldione ad incassarle; nel contempo il proprietario era esplicitamente esentato da ogni altra forma di imposizione fiscale e da ogni dazio, proprio come chiaramente detto nei patti²⁸.

Che le case di nuova costruzione, fino all'occupazione della valle da parte di Mainardo II nel 1266, appartenessero al vescovo, nel senso che erano soggette al pagamento delle arimannie alla mensa vescovile e ne dovevano portare le insegne, è spiegato a chiare lettere in un altro documento che, pur senza data, è però del medesimo arco di tempo, elencante una serie di lamentele da parte di Fiemme nei confronti dei signori di Egna e loro ministeriali:

²⁶ Erano così chiamati i quattro giurati, due per la regola di Cavalese-Varena e due per la regola di Tesero, eletti l'11 novembre di ogni anno, che avevano il diritto-dovere di assistere assieme allo scario a tutti i procedimenti giudiziari, sia civili che penali, al “banco della reson”, in piazza a Cavalese.

²⁷ Voltolini, *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen*, n. 230 e n. 231, pp. 109-111, ambedue redatti a Trento il 1° maggio 1236.

²⁸ In essi si scrive: “et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni scufio et de omni força et de omni muta per totum episcopatum Tridenti et ducatum”.

“In Fiemme vi è la seguente *consuetudine*: se qualcuno costruisce una casa nuova, quella è del signor vescovo di Trento e gli appartiene. Infatti un nostro vicino, il figlio di Picaro, ha costruito nella Regola di Cavalese una casa nuova. Appena terminata, i rappresentanti del signor vescovo [= i giurati] l'hanno segnata col suo sigillo. Ed ecco che il figlio del signor Corrado di Ora, di nome Corrado, ha tolto con violenza il segno del vescovo e vi ha posto il suo”²⁹.

Si osservi inoltre quanto ancora si scrive in questo medesimo documento della prima metà del Duecento. Gli abitanti di Fiemme affermano:

“Il signor Simone di Ora un giorno incontrò due nostri *vicini*, e precisamente Varzagola e Arbilino, che si erano portati nel territorio di Varena a caccia, secondo uso e consuetudine degli uomini del luogo. Li prese per i capelli strappandoglieli, cosa vergognosa, li schiaffeggiò più volte e li percosse in modo indecente, sostenendo che non poteva tollerare che qualche *rusticus* di Fiemme osasse andare a caccia da quelle parti senza il suo permesso”.

Ci si potrebbe chiedere da quando e come mai gli abitanti di Fiemme erano e saranno sempre liberi fino al 1802 di pescare e cacciare su tutto il territorio della Comunità. Infatti queste attività ben difficilmente erano libere per i *rustici*, come abbiamo appena visto, e più frequentemente riservate a nobili o privilegiati o concessionari, come ad esempio nella vicina giurisdizione tirolese di Castello e Capriana. A mio parere, è necessario, oltre che ragionevole, spostarsi molto indietro nel tempo per giustificare una tale libertà definita uso e consuetudine già intorno al 1230; cioè una libertà che esisteva da tempo e che gli abitanti di Fiemme né allora e men che meno in seguito avrebbero potuto ottenere³⁰.

1241 circa: elenco di quanto dovuto in Fiemme alla mensa vescovile

Nel *Codex Wangianus*³¹ è riportato un documento senza data, lì trascritto attorno al 1241 ma che secondo i curatori dell'edizione potrebbe

²⁹ ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 4: lamentele della Comunità di Fiemme contro i soprusi dei signori di Ora e dei signori di Egna. Edito da Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, n. 826, pp. 244-245; il quale lo data tra gli anni 1224-1230 circa.

³⁰ Anzi in seguito più volte si tentò da Trento di limitarne il libero esercizio. Vedi in proposito i numerosi documenti conservati in AMCF, capsula F. Sempre in AMCF, capsula E, n. 14.16, in un fascicolo del 1674 in cui raccolsero testimonianze a conferma che in Fiemme era liberamente consentito portare armi da fuoco e cacciare, un teste di Fassa afferma che anche i *vicini* della loro Comunità avevano diritto di portare armi e di andare a caccia.

³¹ *Codex Wangianus*, n. 238, pp. 1058-1060.

essere stato redatto anche qualche anno prima, in cui è riportato l'elenco delle imposizioni fiscali dovute in Fiemme alla mensa vescovile, ripartite tra le regole di Moena, Predazzo, Tesero, Cavalese e Trodena³².

Innanzitutto si tenga presente che nei Patti gebardini è espressamente detto che il gastaldione doveva raccogliere, quando veniva in Fiemme ai placiti di maggio e di San Martino, non solo le arimannie sancite in quegli accordi, ma anche le altre contribuzioni dovute alla mensa vescovile, chiaramente già usuali in precedenza. Non è scritto quali fossero tali altri redditi né a quale titolo dovessero essere corrisposti, ma possiamo ragionevolmente pensare, tra il resto, anche alle decime³³.

Dal documento del 1241 circa del *Codex Wangianus* si evince, come già sottolineato in precedenza, che, mentre nelle regole di Cavalese e di Tesero tra le varie contribuzioni si trovano in elenco anche delle arimannie, queste non vi sono per le altre regole (Trodena, Moena e Predazzo). L'unica ragionevole spiegazione è che tale specifica imposizione fiscale era pagata (come di fatto è attestato successivamente) solo nelle regole i cui rappresentanti erano a Bolzano alla stipula dei patti. Inoltre in questo elenco e solo per queste regole vi un interessante ricorrenza del numero 24 e del numero 12, che non può non richiamare il dettato dei Patti gebardini³⁴. Ambedue i dati sono ancor maggiormente dimostrati in un successivo elenco del 1250-1260 circa.

1250-1260 circa: altro elenco di quanto dovuto in Fiemme alla mensa vescovile

Nell'Archivio del Principato vi è un altro elenco delle contribuzioni dovute dalla valle, redatto all'incirca tra il 1250 e il 1260³⁵, quando i conti

³² Poiché oggi le regole della Comunità sono 11, per chiarezza si ricorda che la regola di Castello era soggetta alla giurisdizione tirolese e a quella pagava le imposizioni fiscali; le regole di Carano e Daiano nell'elenco sono comprese in quello di Cavalese-Varena (che formarono un'unica regola fino al 1564); le regole di Panchià e di Ziano non esistevano e i relativi villaggi, formatisi a fine Cinquecento, divennero autonomi solo con l'anno 1782.

³³ “de bent solvere ipsi domino episcopo vel suis gastaldionibus omni anno viginti quatuor arimannias cum suis fodris et alios suos redditus quos habet in Flemo; (...) solvere debent dicto domino episcopo et suis successoribus omni anno XXIII^o rimannias cum suis fodris et placitis cum aliis racionibus eiusdem episcopi”.

³⁴ Infatti per Cavalese tra il resto si scrive: “in villa Cavalesii XXIII modii de blava, medietas ordei et medietas siliginis et frumenti de armania; item XII arimannias de caseo (...); item in eadem villa XII bestie de setembri (...); item XII angni de fasse feni”; e per Tesero: “in Teseno XXIII midia de blava de armania; (...) item XII armanie de caseo; item XII angni de fasso feni”.

³⁵ ASTn, APV, *Miscellanea* I, n. 26.

del Tirolo riuscirono ad ottenere l'infeudazione dei beni che in Fiemme appartenevano in precedenza ai conti di Appiano. Anche da questo elenco risulta evidente che le contribuzioni chiamate arimannie sono raccolte solo a San Martino e solamente a Cavalese e a Tesero (non a Trodena, non a Predazzo, non a Moena).

Infine va rilevato che il gastaldione, come ampiamente attestato in seguito per il vicario o giudice vescovile che abitava stabilmente in valle, dopo aver amministrato la giustizia ai placiti di maggio e di San Martino a Cavalese, si recava a Moena ad amministrare la giustizia per le regole di Predazzo e di Moena e per raccogliervi le loro imposizioni fiscali: altra indiretta conferma del confine nordorientale della giurisdizione di Fiemme, posto fra le regole di Moena (Fiemme) e Soraga (Fassa), identico a quello oggi esistente fra i due relativi comuni.

Aggiungo una particolarità riguardante l'antichità delle misure usate nel formare le *romanè* in Fiemme. Quando nella riscossione delle *romanè* si indicano per singoli proprietari i quantitativi di cereali dovuti (*stari* o *staroli* o *modioli* di frumento, o di segala, o di orzo, o misti) si distingue sempre nettamente tra misura *rasa* e misura *colma* (*donega*, cioè dominicale). La differenza non era da poco perché uno *staro* valeva quattro *staroli rasi* oppure tre *staroli donegi*.

Una simile particolarità sembra un'inezia, ma anche questa a mio parere è indice di una Comunità antica nelle sue consuetudini. Così come lo è il fatto che in Fiemme, come del resto ovunque, fossero in uso unità di misura particolari. La differenza sta nel fatto che qui la prima testimonianza di una quantificazione di cereali "a misura di Fiemme" è del 1253³⁶ ed è scritta su un documento riguardante Capriana, cioè un villaggio che, pur trovandosi "in valle et plebe Flemmarum" non solo non faceva né ha mai fatto parte della Comunità, ma addirittura apparteneva ad un'altra giurisdizione, quella tirolese di Castello e Capriana, in cui di per sé sarebbe stato più logico trovare in uso le misure di Enn Caldif³⁷.

1256-1270 circa: redazione della copia dell'accordo sull'esenzione dai dazi

Dovrebbe essere di questo periodo di tempo la copia, a noi non pervenuta nel suo originale, del patto riguardante l'esenzione dai dazi. Ta-

³⁶ TLAI, *Urkundenreihe* II, n. 498: [Capriana,] 21 aprile 1253: i rappresentanti di Capriana, Stramentizzo e Valfloriana dichiarano che consegnavano ogni anno al signor Mercadento [rappresentante del defunto conte Ulrico d'Ultimo] "sexaginta et novem modia blave ad modium et mensuram Flemi, videlicet medietatem siliginis et medietatem avene".

³⁷ Per questo argomento vedi Giordani, *Le antiche misure di Fiemme*.

le copia probabilmente è servita in seguito per la concessione del relativo privilegio da parte del vescovo Egnone di cui si parla subito sotto. Nel mio studio di undici anni fa avevo messo in rilievo come almeno tre dei cinque notai che sottoscrissero quella copia (*Exemplum ex authentico renovatum*), la quale costituisce la seconda parte di quanto redatto sulla pergamena del 1322 oggetto di quello studio, vivevano per l'appunto nella seconda metà del Duecento. Si trattava di “*Nicolaus sacri pallacii notarius*”³⁸, di “*Pelegrinus domini Federici Romanorum imperatoris notarius*”³⁹ e di “*Arnoldus notarius domini Federici Romanorum imperatoris*”⁴⁰.

Ora è possibile dire qualcosa anche degli altri due, “*Iacobus de Tayo notarius domini Federici quondam imperatoris Romanorum*” e “*Otto sacri palacii notarius*”. Il primo ha sottoscritto un documento registrato nel *Codex Wangianus*, n. 77*: Trento, 2 maggio 1256⁴¹. Del secondo vi sono alcuni atti registrati nell'Archivio Principesco Vescovile, altri nel *Codex Wangianus*⁴², redatti fra il 1240 ed il 1244; ma soprattutto si trova a Vienna⁴³ l'importantissimo atto da lui redatto il 2 maggio 1256, con cui il vescovo Egnone investì Mainardo I conte del Tirolo e la sua discendenza di tutti i feudi e dell'avvocazia che in precedenza erano stati in possesso del conte del Tirolo Alberto.

In merito a questi cinque notai vi sono tre osservazioni da mettere in evidenza. La prima è che di tre di essi, *Pelegrinus*, *Arnoldus* e *Otto*, non ci so-

³⁸ Questo notaio Nicolò redige in Fiemme i seguenti atti a noi pervenuti: Castello di Fiemme, 5 giugno 1245 (in AP Castello di Fiemme); Cavalese, 19 aprile 1267 (in HHStAW); Castello di Fiemme, 28 maggio 1285 (in AP Castello di Fiemme); tutti col medesimo segno di tabellionato.

³⁹ Questo notaio Pellegrino redige in Fiemme due atti a noi pervenuti: Cavalese, 27 novembre 1245 (in AMCF, capsula L, n. 1.1); Cavalese, 26 marzo 1265 (in AC Varena, *Pergamene*, 1); ambedue col medesimo segno di tabellionato. Infine vi è un altro suo atto, redatto a Cavalese il 27 luglio 1270; è contenuto nel *Codex Wangianus*, n. 9*, dove però non è riportato il suo segno di tabellionato, come mi comunica Emanuele Curzel che ringrazio della segnalazione.

⁴⁰ Questo notaio Arnoldo ha redatto molti atti registrati col suo segno di tabellionato. Il primo noto si trova in copia nel *Codex Wangianus*, n. 16, e in AMCF, capsula G, n. 1: Trento, 8 dicembre 1247; l'ultimo si trova in ASTn, APV, Sezione latina, capsula 43, n. 1: Bolzano, 1 gennaio 1270, vergato ormai con scrittura incerta.

⁴¹ Però anche in questo caso non è riportato il segno del suo tabellionato.

⁴² Poiché vi sono parecchi documenti redatti da un *Otto sacri palacii notarius* conservati nell'archivio storico della Città di Bolzano, ho verificato assieme al dott. Hannes Obermaier, che ringrazio della sua disponibilità, che si tratta di una omonimia; quindi di un notaio che opera soprattutto per l'ospedale di Santo Spirito di Bolzano, qualche anno dopo il Nostro e soprattutto con un diverso segno di tabellionato.

⁴³ HHStAW. Segnalazione di Emanuele Curzel, che ringrazio.

no pervenuti documenti posteriori al 1270; anzi per il più importante di loro, *Otto*, non ci sono pervenuti documenti posteriori al 1256. La seconda è che gli ultimi due che sottoscrivono quel documento, *Arnoldus* e *Otto*, sono due notai veramente importanti del loro tempo, che hanno operato per istituzioni di grande livello, redigendo atti assai rilevanti dal punto di vista giuridico; ne consegue che probabilmente anche il nostro documento di esenzione dai dazi era ritenuto rilevante. La terza è che questo nostro documento di esenzione dai dazi non venne semplicemente *relevarum* da un originale o da una precedente copia, cioè ricopiato sic et simpliciter, ma *renovatum*, cioè adattato in qualche particolare ad una nuova situazione storico-amministrativa. Forse in quel caso venne corretta la datazione nel tentativo di renderla più coerente con quella del patto riguardante l'invio del gastaldione? Oppure ne venne corretta, direi quasi modernizzata la terminologia che differisce assai da quella dell'altro patto?⁴⁴ Non è possibile rispondere.

1273: privilegio alla Comunità di Fiemme da parte del vescovo Egnone

È dell'anno 1273 il privilegio ancora inedito rilasciato alla Comunità di Fiemme dal vescovo Egnone (1247-1273), sopra ricordato⁴⁵. È vero che questo accadde nell'ultimo anno della sua vita e durante un periodo assai difficile e complicato per il Principato di Trento, vessato in tutte le maniere dal conte del Tirolo Mainardo II⁴⁶. Tuttavia è rilevante quanto è scritto in quel documento.

In esso si fa chiaramente riferimento ai privilegi concessi dai precedenti vescovi di Trento, atti che non ci sono pervenuti, ma soprattutto:

“vedendo che gli uomini di Fiemme, per privilegi loro concessi dai nostri predecessori, non devono né sono tenuti a pagare alcun dazio a noi nel territorio del nostro vescovado (...) confermiamo (...) infatti vogliamo che nel nostro vescovado non sia preteso da loro alcun dazio a nostro favore”.

⁴⁴ L'elenco dei termini usati in ambedue i documenti e che hanno notevoli differenze fra di loro è riportato in Giordani, *I Patti gebardini*, pp. 20-21.

⁴⁵ AMCF, capsula D, n. 1. Bolzano, 3 gennaio 1273: Egnone, vescovo di Trento, conferma alla Comunità l'esenzione dal pagamento dei dazi sulle merci trasportate dai *vicini* per uso personale all'interno del Principato.

⁴⁶ Già quattro anni prima il vescovo, a corto di denaro, aveva dovuto cedere la gastaldia di Fiemme a Gralando di Salorno come pegno di 1150 lire di denari piccoli veronesi ricevute in prestito (lire mille per riscattare la giurisdizione da Ezzelino di Egna e 150 per le necessità del vescovado); vedi ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 1. Bolzano, 27 novembre 1269. Nel 1286 Gralando di Salorno a sua volta cedette la gastaldia di Fiemme a Enrico di Scena, uomo di Mainardo. Vedi Ladurner, *Regesten*, doc. 199 e doc. 200.

Questo dietro corresponsione di servizi non ben determinati, che però possiamo ragionevolmente identificare col pagamento delle arimannie e degli altri redditi dovuti ogni anno alla mensa vescovile di Trento (anche se in quel momento erano incassati dal Tirolo).

In merito all'esenzione dai dazi si può notare come il privilegio non trovasse certamente favorevole e men che meno immediata attuazione da chi aveva interesse ad incassarne i proventi. Lo si deduce, per esempio, dal fatto che l'imperatore Massimiliano I, come conte del Tirolo, nel 1509 ordinò al daziere di Bolzano di rispettare i privilegi della Comunità in materia di esenzione dai dazi risalenti a duecento anni prima⁴⁷. Così come sosteneva con forza tale diritto della Comunità il noto giurista padovano Tiberio Deciano, che verso il 1580 prese posizione in merito all'introduzione di nuovi dazi e nuove tariffe da parte del Principato⁴⁸.

Anno 1281: privilegio alla Comunità di Fiemme da parte del vescovo Enrico II

Ancor più significativo da questo punto di vista il privilegio concesso alla Comunità di Fiemme nel 1281 dal vescovo Enrico II (1274-1289), inserito tra il resto nel *Codex Wangianus*, quindi di importanza ancora maggiore rispetto ai precedenti⁴⁹. Anche in questo caso, però, va tenuta presente la grave situazione politica ed economica del vescovado, con l'impari lotta tra il conte del Tirolo Mainardo II e il vescovo Enrico II, lotta che vedrà quest'ultimo alla fine soccombere⁵⁰. Anche l'assegnazione da

⁴⁷ Vedi AMCF, capsula D, n. 4.1, Bolzano, 24 gennaio 1509. L'imperatore si rifà all'esenzione sancita in precedenza dal conte del Tirolo Ludovico di Brandeburgo. Vedi AMCF, capsula C, n. 3. Tirolo, 25 luglio 1347: "Dantes eciam eisdem singulis et universis prefacte vallis habitatoribus firme securitatis conductum in teras domini nostri Tirolis cum rebus et mercimoniis, bestiis minutis et grosis eorum secure intrandi, vendendi et emendi aut alia negotia eorum pro eorum usibus et beneplacitis agendi et secure ad propria redeundi quocienscunque ipsis opportunum et necessarium fuerit".

⁴⁸ AMCF, capsula D, n. 20.1: [1580] Tiberio Deciano (1509-1582), giureconsulto padovano, si esprime in merito ai fondamenti giuridici dell'esenzione daziaria rivendicata dalla Comunità sulle merci trasportate per uso personale.

⁴⁹ *Codex Wangianus*, n. 18*, pp. 1139-1140: *Protestatio domini Henrici antiquioris episcopi contra homines de Flemis*. Documento redatto a Trento il 9 febbraio 1281.

⁵⁰ Vedi Riedmann, *Verso l'egemonia tirolese*; in particolare i paragrafi 5 e 6 alle pp. 275-296. A p. 282 si scrive: "Peraltro anche il vescovo Enrico riuscì a consolidare in una certa misura negli anni 1280-1281 la propria posizione nel cuore del territorio dell'episcopato; così inducono a pensare alcune investiture e registri fondiari di quell'epoca. Ma già nel 1282 il contrasto fra Enrico e Mainardo conobbe una nuova fase acuta". Proprio in quel periodo cade la concessione del privilegio qui menzionato.

parte del vescovo della gastaldia di Fiemme il 26 novembre dello stesso anno a Ulrico di Bolzano, quale suo rappresentante, fu un tentativo che non poté trovare concreta realizzazione⁵¹.

Fatto sta che con questo privilegio non solo si rinnova l'esonazione dai dazi, ordinando "che non debbano pagare alcun dazio a Trento o a Bolzano per il vino, l'olio o per le altre merci che importano in valle", ma si conferma pure quanto già stabilito per l'amministrazione della giustizia:

"Gli uomini e la Comunità di Fiemme sostengono che secondo loro diritto anticamente osservato il gastaldione non può essere inviato in valle se non due volte all'anno (...) cioè ai placiti di San Martino e di maggio (...) Confermiamo questi loro antichi diritti, già concessi anticamente dai nostri predecessori"⁵².

Anche in questo documento si fa riferimento a privilegi concessi da vescovi precedenti, a noi non pervenuti eccetto quello del vescovo Egnone. Tali privilegi vengono riconfermati sia per l'esonazione dai dazi, sia per l'invio del gastaldione due volte all'anno, esattamente come scritto nei Patti gebardini; con l'unica contropartita di mantenere inalterati i diritti del vescovado, cioè il pagamento annuale delle imposizioni fiscali e il mantenimento del ponte sull'Adige a Trento⁵³.

1295: altra copia dell'accordo sull'esonazione dai dazi

Nell'inventario della Magnifica Comunità di Fiemme predisposto nell'anno 1773, capsula A, n. 5, è scritto:

⁵¹ ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 2: "Nos Henricus, Dei gratia episcopus Tridenti, ad nostram voluntatem comitimus dilecto fideli nostro Odorico de Bolzano gastaldiam de Flemis, ut possit eius nomine exercere iurisdictionem et recuperare iura, rationes, redditus, proventus, decimas episcopatus, mandans scario et Comunitati illi ut eidem tamquam suo gastaldio parceant".

⁵² A quest'epoca di per sé la giurisdizione era in mano a Galanto di Salorno. Tra il resto proprio in questo periodo Mainardo aveva esautorato completamente Ezzelino di Egna e i suoi figli, che a suo tempo avevano avuto in feudo la medesima giurisdizione di Fiemme.

⁵³ Se ne accenna la prima volta nel *Codex Wangianus*, n. 9*, pp. 1123-1124. Cavalese, 27 luglio 1270. Se ne parla per l'ultima volta in ASTn, APV, Sezione latina, capsula 4, n. 54. Cavalese, domenica 2 febbraio 1343: la Comunità di Fiemme nomina i propri rappresentanti in occasione della lite con la città di Trento per via del legname necessario alle riparazioni del ponte sul fiume Adige. Non è pervenuta la sentenza al termine della lite o compromesso, però in AMCF, capsula Q, n. 21, in data 14 maggio 1444, il capitano di Trento Heinrich von Morberg chiede ai rappresentanti della Comunità di vendere alla città di Trento il legname necessario per la riparazione del ponte sul fiume Adige; evidente segno che l'antico obbligo era decaduto.

“Copia autentica fatta nell’anno 1380 li 17 maggio in Bolgiano per comando del nobile signor Niccolò Vintler capitano in Griess di una altra copia autentica fatta nell’anno 1295 li 16 di giugno nel palazzo vescovile in Trento del privilegio originale o sia accordo fatto nel anno 1112 li 14 di giulio da Gebardo vescovo colla Comunità in Fiemme”⁵⁴.

Anche se la lunga descrizione è un po’ complicata, vediamo di chiarire di cosa si tratta.

Tale documento fatto eseguire a Bolzano il 17 maggio 1380 dal Vintler, presente nell’archivio della Comunità nell’anno 1773, oggi non è più reperibile, ma l’indicazione che a Trento, nel palazzo vescovile, sia stata eseguita in una data precisa una copia autentica del patto riguardante l’esenzione dai dazi, è a mio parere di grande importanza. Ai fini del presente articolo è la testimonianza che tale patto esisteva a fine Duecento già come copia autenticata di un precedente originale. Tuttavia vi sono alcuni fatti da evidenziare.

Per prima cosa si afferma che tale copia del 1380 era stata redatta su una copia autentica del 1295 e che quest’ultima, nel momento dell’esecuzione della sua copia, doveva trovarsi proprio lì a Bolzano. Sembra quindi che nell’archivio tirolese si trovasse la copia autentica del 1295, eseguita a Trento nel palazzo vescovile proprio quando la città (e il Principato) erano in mano a Mainardo II che vi teneva un suo capitano.

Vien da pensare che, approfittando del fatto che pochi giorni prima, il 13 maggio 1380, la cancelleria tirolese aveva emesso il privilegio a favore della Comunità di Fiemme rilasciato dal duca Leopoldo⁵⁵, i rappresentanti di Fiemme, recatisi a Bolzano a ritirare (e pagare) tale privilegio, abbiano per l’appunto chiesto copia di quello del 1295; in tal modo si giustificerebbe la sua presenza nell’archivio della Comunità almeno fino all’anno 1773.

In secondo luogo è interessante la questione del come mai a Trento nel palazzo vescovile, ancor vivente Mainardo II, sia stata eseguita quel-

⁵⁴ AMCF, capsula 70, n. 5, *Registro delle scritture le quali si ritrovano nell’archivio della Comunità di Fiemme rinovato nell’anno 1773*, edito in *Magnifica Comunità di Fiemme*, pp. XLIII-LXXXIII.

⁵⁵ AMCF, capsula C, n. 5; Bolzano, 13 maggio 1380: Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi riconosciuti dal suo predecessore Ludovico di Brandeburgo. Di quest’ultimo vi sono due documenti emessi a favore della Comunità. Il primo, in AMCF, capsula C, n. 3; Castel Tirolo, 16 luglio 1347: Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, accoglie sotto la sua protezione la Comunità e le riconosce possessi e privilegi. Il secondo, in AMCF, capsula C, n. 4; Merano, 21 marzo 1353: Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, ordina a Nicolò della Torre, capitano di Fiemme, di rispettare i privilegi della Comunità. Ludovico di Brandeburgo aveva usurpato la valle di Fiemme al Principato vescovile tra gli anni 1347-1359.

la copia autentica il 16 giugno 1295. Per iniziativa di qualche funzionario tirolese in risposta ad una delle consuete richieste della Comunità di Fiemme di riconferma dei propri privilegi? Lo considero improbabile, visto che il conte era incline più a chiedere contribuzioni che ad elargire privilegi. D'altra parte non poteva essere stata una iniziativa del vescovo di Trento dell'epoca, Filippo Bonacolsi, che non riuscì quasi mai a mettere piede nella sua sede episcopale. Una spiegazione potrebbe essere il fatto che nel febbraio 1295 Mainardo si presentò a Trento per una delle sue numerose diplomatiche proposte di riconciliazione e compromesso col vescovo di Trento, dove trovò il sostegno di molti ecclesiastici e persone importanti della città. La precisa volontà del conte di impossessarsi a tutti gli effetti della valle di Fiemme e della città di Bolzano, potrebbe aver trovato sul suo percorso questo documento di esenzione, o da confermare, come sembra, o da respingere.

In terzo luogo si deve evidenziare che Nicolò Vintler, indicato come capitano in Gries nel 1380, era una persona nota, citata in molti altri documenti dell'epoca⁵⁶. Poiché la zona di Gries a Bolzano era sotto il diretto dominio dei conti del Tirolo, che vi avevano anche un loro palazzo o castello, il Vintler si mosse evidentemente su autorizzazione del duca Leopoldo d'Asburgo. Perché i rappresentanti della Comunità abbiano richiesto quella copia risulta evidente dal contenuto del documento: l'esenzione dai dazi era di fondamentale importanza economica per gli abitanti di Fiemme⁵⁷. Forse la copia di quel documento, che attestava la presenza alla sottoscrizione di quei patti dell'avvocato del vescovo Gebardo, il conte Adelpreto, ritenuto a torto uno dei Tirolo, serviva a rafforzare le buone relazioni e i privilegi via via confermati dai conti e duchi tirolesi alla Comunità.

Come sarà stata questa copia del 1380, redatta su una copia autentica del 1295 del patto di "giovedì 13 luglio 1112"? Ritengo che formalmente si trattasse della stessa redazione di quel patto a noi pervenuta, sottoscritta dai cinque notai e autenticata da un ultimo notaio, suo esecutore. Stessa cosa infatti era avvenuta per la copia vescovile del 1318 redatta a Cavalese dal notaio Francesco e ora conservata a Trento nell'Archivio Principesco Vescovile.

⁵⁶ Vedi in Obermair, *Bozen Süd - Bolzano Nord*, l'indice dei nomi alla voce "Vintler Nikolaus", dove questi è più volte citato come *Richter* o come funzionario al servizio del duca Leopoldo III d'Asburgo. Vedi inoltre Obermair, Stampfer, *Edilizia abitativa nella Bolzano tardomedievale*, p. 293 e seguenti e la bibliografia ivi citata.

⁵⁷ Basta consultare in AMCF la capsula D per vedere quanti sono i documenti al riguardo nel corso di almeno cinque secoli. Non a caso il primo atto pervenutoci e posto in quella capsula è la sopra citata riconferma di esenzione dai dazi da parte del vescovo Egnone nel 1273.

1307: privilegio alla Comunità di Fiemme da parte del vescovo Bartolomeo Querini

Vi è un altro documento inedito, redatto nell'anno 1307, che può riguardare il tema del presente articolo. Si tratta della conferma dei privilegi di Fiemme da parte del vescovo Bartolomeo Querini (1304-1307) il quale, pur essendo la valle ancora di fatto soggetta ai conti del Tirolo, aveva tuttavia trovato ampi spazi di movimento come legittimo signore⁵⁸.

Con questo documento il vescovo scrive, ben prima delle copie del 1322: "Ai nostri dilette uomini e Comunità di Fiemme confermiamo tutte le libertà, immunità, esenzioni e privilegi concessi loro dai nostri predecessori", anche se questi non vengono esplicitamente nominati. Tuttavia quei contenuti e quei predecessori devono essere stati sufficientemente noti a Trento, a meno di non ritenere che la cancelleria vescovile rilasciasse con mano leggera esenzioni e privilegi a chiunque li richiedesse. Questo fatto lo ritengo assai improbabile, considerando che sarebbe avvenuto nei confronti di una popolazione ancora soggetta ai conti del Tirolo, proprio quando il vescovo stava cercando e trovando con loro consistenti punti di accordo.

Va tuttavia ricordato che forse la formula generica usata dalla cancelleria vescovile tendeva a mascherare quanto successo nel 1303 con la riscossione di una *colta* straordinaria in tutto il vescovado, Fiemme compresa, con l'indiretta autorizzazione dei conti del Tirolo, dato che ad incassare materialmente il denaro fu il loro uomo di fiducia Ulrico di Coredo⁵⁹.

1314: la Comunità viene infeudata dei monti della valle di Fiemme

Un fondamentale indizio nell'ambito del presente articolo è costituito dal "privilegio enriciano" del 1314⁶⁰, in quanto si tratta del rinnovo di

⁵⁸ AMCF, capsula G, 1. Trento, sabato 1° aprile 1307: Bartolomeo Querini, vescovo di Trento, conferma alla Comunità di Fiemme i privilegi concessi dai suoi predecessori.

⁵⁹ Vedi Riedmann, *Verso l'egemonia tirolese*, pp. 318-319. Dal resoconto risulta che in Fiemme si raccolsero 1180 lire; vedi ASTn, APV, capsula 26, n. 52.

⁶⁰ AMCF, capsula A, n. 1. Trento, 2 aprile 1314: il principe vescovo di Trento, Enrico di Metz, riconosce alla Comunità di Fiemme l'antico privilegio di poter liberamente sfruttare le montagne della valle. Di questo privilegio ci sono pervenuti tre esemplari: il documento originale sopra citato; una copia autentica del 10 luglio 1462, situata in ASTn, APV, Sezione latina, capsula 22, n. 3; una copia autentica del 10 luglio 1462, situata in AMCF, capsula A, n. 1.2. Le due copie autentiche vennero effettuate a Cavalese sabato 10 luglio 1462 dal notaio Giacomo del fu Guadagnino Bertelli di Preore della val Giudicaria inferiore (ST), abitante a Cavalese, con autorizzazione dell'allora vicario vescovile della valle di Fiemme, An-

una infeudazione dei monti della valle, con esplicito richiamo a un documento emanato duecento anni prima:

“e molte altre montagne, tutte situate in valle di Fiemme, cioè nella pieve della valle di Fiemme della nostra diocesi di Trento. Gli uomini della Comunità di Fiemme affermano che da duecento anni e più essi e i loro predecessori sono stati in pacifico possesso di queste montagne. Questo fatto ci è stato testimoniato da numerose persone nobili e non nobili, degne di fede, le quali hanno giurato davanti a noi sul vangelo, toccando materialmente le sacre scritture, che tutte le montagne sopra elencate sono sempre appartenute agli uomini della Comunità della valle di Fiemme”.

Poiché i confini citati nel documento del 1314 sono sempre *a clusa Trodene* da una parte e il *ponte de la Costa*, cioè il confine tra le regole di Moena e di Soraga, dall'altra, ritengo che l'uso delle parole “duecento anni prima” rimandino direttamente all'epoca dei Patti gebardini. E questo, lo sottolineo ancora una volta, prima della redazione delle copie del 1322, anzi ancor prima che i conti del Tirolo restituissero la giurisdizione di Fiemme al vescovo di Trento⁶¹. Del resto l'indicazione non era buttata lì a caso e “duecento anni prima” costituivano non un riferimento ipotetico o leggendario, bensì un riferimento temporale puntuale e preciso e allora probabilmente documentato.

1317: privilegio alla Comunità di Fiemme da parte del vescovo Enrico di Metz

Ma a Trento esisteva ed esiste un altro documento utile al tema del presente articolo, redatto a Cavalese il 4 gennaio 1318⁶². Esso riporta in copia autentica non solo il patto con l'esenzione dai dazi, ovviamente iniziante con le parole “Exemplum ex autentico renovatum” e sottoscritto

tonio del fu Guglielmo di Castelbarco e Lizzana. Esse sono sottoscritte e autenticate anche dai notai Nicolò del fu Simone Balestrieri di Tres della Valle di Non (ST), abitante in Fiemme, e Tomaso fratello di mastro Michele della Champagne di Francia (ST), abitante a Carano; e, quella di Trento, anche dal notaio Silvestro del fu Bartolomeo de Scolaribus di Priero (ST), abitante a Cavalese.

⁶¹ La restituzione formale della giurisdizione vescovile di Fiemme da parte del conte del Tirolo Enrico figlio di Mainardo avvenne a Bolzano sabato 8 giugno 1314. Vedi ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 9, edito in Bonelli, *Notizie storico critiche*, I, doc. n. CXIV, p. 647 e segg. Copia autentica settecentesca in AMCF, capsula C, n. 18.

⁶² ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 10. Cavalese, 4 gennaio 1318: documento riguardante l'esenzione dai dazi, redatto dal notaio Francesco su ordine del giudice Bertoldo, vicario vescovile a Cavalese.

dai cinque notai, ma anche la copia della riconferma dei privilegi di Fiemme da parte del vescovo Enrico di Metz, rilasciata da Trento il 19 marzo 1317, che nell'archivio della Comunità non ci è stata conservata in originale⁶³.

In tale riconferma il vescovo scrive:

“Accogliendo favorevolmente le vostre devote suppliche, confermiamo a voi tutte le libertà, immunità, esenzioni e privilegi a voi concessi dai nostri predecessori, come attestano atti, ossia privilegi o autentici documenti (...) fatti salvi tutti i diritti spettanti al nostro vescovado e alla nostra Chiesa tridentina”.

A questo punto segue una notevole eccezione:

“Riserviamo a noi e ai nostri successori e al vescovado e alla Chiesa tridentina il diritto di amministrare la giustizia civile e criminale nella valle e nella pieve di Fiemme per mezzo dei nostri ufficiali o gastaldioni o giudici quando e quante volte ci parrà opportuno, nonostante alcuni patti o promesse contenuti in quegli atti ossia privilegi o documenti mostrati”.

Infatti il vescovo Enrico, che era perfettamente a conoscenza sia della conferma del suo predecessore Bartolomeo Querini del 1307 (ne ripete quasi esattamente il formulario) sia di quella di Enrico II nel 1281 (contenuta nel *Codex Wangianus*) e dell'espresso rinnovo da questi fatto della promessa di non mandare il suo gastaldione in Fiemme se non due volte all'anno, abrogò tale promessa, riservandosi il diritto di mandare il suo vicario in Fiemme quando e come voleva; anzi di tenervelo stabilmente, come di fatto avvenne fino al 1802. A dir il vero i conti del Tirolo, che occuparono la valle fino al 1314, vi avevano tenuto un loro capitano e giudice stabilmente per quasi cinquant'anni; quindi il vescovo non fece altro che mantenere vigore una situazione di fatto a lui favorevole⁶⁴.

⁶³ In AMCF, capsula D, n. 2, vi è una copia redatta a Trento da Giovanni notaio del conte palatino di Alehat il 24 giugno 1322, riportante il patto di esenzione dai dazi (iniziantе con le parole “Exemplum ex autentico renovatum” e sottoscritto dai cinque notai) e per l'appunto la conferma del vescovo Enrico di Metz del 19 marzo 1317. Tale pergamena venne scritta a Trento contestualmente ad altri documenti, di cui il più importante è quello dei Patti gebardini, ora conservato in BCTn, *Fondo diplomatico*, n. 1763, oggetto di Giordani, *I Patti gebardini*.

⁶⁴ Non è forse un caso che la giurisdizione vescovile di Fiemme al momento del rilascio di quel privilegio era già stata di fatto appaltata per alcuni anni a funzionari già in attività sotto i Tirolesi. Vedi *Il “quaternus rogacionum”*, n. 18, pp. 89-91 (Trento, 21 luglio 1316: il vicario in spiritualibus e temporalibus del vescovo Enrico di Metz concede per due anni ai fratelli Bertoldo e Giovanni [fu Giuliano il Giovane], rappresentanti della Comunità di Fi-

Ma dove aveva preso il notaio Francesco il testo dell'accordo sull'esenzione dai dazi da ricopiare a Cavalese nel gennaio del 1318? Sembra ovvio che l'abbia preso in Fiemme. Infatti quel documento, redatto su ordine del giudice vescovile Bertoldo per inviarlo a Trento (dove ancor oggi si trova), è composto da due parti: la copia del patto di esenzione dai dazi iniziante con le parole "Exemplum ex autentico renovatum", sottoscritto dai cinque notai e infine sottoscritto dal medesimo notaio Francesco; la copia della riconferma dei privilegi di Fiemme rilasciata appena l'anno prima dal medesimo vescovo Enrico III, anch'essa sottoscritta dal medesimo notaio Francesco con la data e il motivo di esecuzione del documento. Quindi, a mio parere, i due documenti allora si trovavano senza dubbio nell'archivio della Comunità.

Due particolari case romane a Cavalese ad inizio Quattrocento

Nel registro delle arimannie di Cavalese del 1418-1420⁶⁵, già di per sé interessante per il suo dettagliato contenuto, vi sono due poste che riguardano proprio il tema del presente articolo.

La prima è alla c. 7r⁶⁶ e si riferisce all'edificio della carceri, di proprietà della Comunità di Fiemme. Esso era situato di fronte al palazzo vescovile in piazza a Cavalese a chiuderne in parte il lato occidentale e, a ridosso del lato verso la piazza, era collocato il cosiddetto *banco della resson*, cioè il tribunale pubblico di Fiemme. La seconda è alla c. 18v⁶⁷ e si

emme, la giurisdizione per 1000 lire annue); n. 83, pp. 124-125 (Trento, 19 marzo 1317: Enrico di Metz vescovo di Trento conferma per due anni la concessione della giurisdizione e la riscossione dei redditi spettanti alla mensa vescovile nella val di Fiemme); n. 292, pp. 144-245 (Trento, 6 aprile 1318: Enrico di Metz vescovo di Trento affida ai fratelli Giovanni e Bertoldo [fu Giuliano il Giovane] della val di Fiemme l'esercizio della giurisdizione sulla stessa valle per due anni). Va anche detto che Enrico di Metz tentò pure di abolire le esenzioni fiscali della Comunità, dato che nel 1331 impose il pagamento annuale della *colta* di 40 soldi per fuoco due volte all'anno, come in tutti gli altri territori del vescovado. Vedi ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 5. Trento, 30 gennaio 1331. Finora non si è trovato alcun documento posteriore che attesti l'effettivo pagamento di tale *colta* in Fiemme.

⁶⁵ ASTn, APV, Sezione latina, capsula 12, n. 17. Registro di cc. 37r-v, a cui manca la c. 20r-v.

⁶⁶ "Domus carceris comunis Cavalesii, situata apud plazum ville Cavalesii cum uno orto de subtus, tenetur seu obligata est solvere de aromania I starium ordei donegum et X denarios ad Sanctum Martinum; et unum grossum de mense madii cum pecude quando tangit, ut supra. Que domus iacet in villa Cavalesii apud plaçum, apud viam comunem de ante, apud ser Masinum ab una parte et apud Augustinum Guercii ab alia parte".

⁶⁷ "Domus canonice ecclesie Sancte Marie cum orto tenetur solvere de aromania III staria ordei donega, I ½ grossum in festo Sancti Martini, III grossos de mense madii cum pecude [quando tangit] ut supra; situata in villa Cavalesii ubi dicitur ad Scariam apud vias publicas a duabus partibus et apud Antonium Pauli de subtus".

riferisce all'edificio della canonica, che si trovava esattamente dove è oggi, a quanto sembra a suo tempo edificato con il concorso della Comunità di Fiemme.

Dove sta l'importanza di queste due *domus*? Nel fatto che sono due edifici per così dire pubblici di grande rilevanza per la popolazione e la Comunità del tempo. Ma mentre l'esistenza del secondo deve essere associata ad una necessità insorta nel momento della fondazione della Pieve stessa⁶⁸, e proprio per questo alla costruzione della canonica probabilmente contribuì anche la Comunità di Fiemme⁶⁹, tant'è vero che venne assoggettata al pagamento delle arimannie vescovili come un qualsiasi altro edificio, il secondo è legato a un qualche diritto della Comunità che non trova molti riscontri simili nel nostro circondario.

A mio parere non poteva essere una concessione recente il fatto che, mentre la giustizia era amministrata dal gastaldione e poi dal vicario vescovile con l'obbligatoria assistenza dei giurati locali, il carcere fosse di proprietà non dell'ufficio del tribunale ma della Comunità locale⁷⁰. Co-

⁶⁸ La pieve di Fiemme, nominata nei Patti gebardini, è assai antica ed era la più vasta della diocesi di Trento. La consacrazione della chiesa di Santa Maria pieve di Fiemme ebbe luogo domenica 13 maggio 1134. Anche per le altre regole di Fiemme si può notare che, al momento dell'erezione della loro curazia, è la popolazione locale a provvedere per l'abitazione del loro sacerdote, con la concessione in uso di un edificio di proprietà della regola stessa. Vedi nei "fuochi" di Fiemme del 1503 (ASTn, APV, sez. ted., caps 11, lettera "f") a Moena (n. 35: una casa che appartiene alla regola di Moena; vi abita il loro cappellano), a Predazzo (n. 34: la casetta della regola, in cui abita il loro cappellano) e a Trodena (n. 20: nella casetta della regola di Trodena ha abitato per un certo tempo il loro cappellano).

⁶⁹ Ne è prova indiretta il fatto che la Comunità era in parte tenuta alla sua manutenzione, o meglio al rifacimento del tetto. La Comunità giunse a un compromesso, sottoscritto a Trento il 29 novembre 1652 con l'arciprete don Giovanni Francesco Geremia (1650-1691), dopo un ordine del principe vescovo durante la visita pastorale del settembre dello stesso anno di provvedere a proprie spese alla riparazione del tetto e al restauro delle stanze all'interno della canonica: "Et in oltre, hauti li coperti ridotti in buon stato, di quelli mantenere nell'avvenire, senza adossare nova spesa o aggravio alla Communità, eccettuato qualche caso fortuito [di] incendio o altri simili fortuiti, nel qual caso la Communità non potrà esser aggravata oltre la sua terza parte". Vedi AMCF, *Categoria V: Culto (1652-1989)*: n. 30.1: lavori di manutenzione e restauro della chiesa parrocchiale e della canonica di Cavalese, 1652-1913. L'intervento finanziario per un terzo da parte della Comunità era anche quello consuetudinario per la copertura delle spese di ogni visita pastorale in Fiemme. La vertenza si riaprì con gli arcipreti don Giuseppe Antonio Mancì (1708-1737) e don Bartolomeo Trentini (1737-1770); vedi AMCF, caps P, n. 20: vertenza tra la Comunità e l'arciprete di Fiemme, 1734-1739. Dopo la visita pastorale del 1738 la Comunità dovette provvedere al rifacimento del tetto della canonica con una spesa di oltre 123 fiorini; vedi AMCF, *Contabilità*, 1, dicembre 1739.

⁷⁰ A carico della Comunità non vi era solo la manutenzione dell'edificio del carcere, ma anche l'organizzazione dei turni di guardia, ripartiti tra le varie regole. Vedi *Le consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro III, del criminal [1613]* in Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme*, capitoli 11-19, pp. 291-293.

me è evidenziato dai notevoli contrasti successivi a questo riguardo tra la Comunità e il Principato di Trento⁷¹, è da considerarsi eccezionale che lo scario di Fiemme avesse le chiavi delle prigioni, anche quando queste, sul finire del Quattrocento, vennero spostate dall'edificio appartenente alla Comunità al palazzo episcopale, oggi sede della Magnifica Comunità di Fiemme. Fino al 1802 il vicario vescovile di Fiemme, per poter incarcerare qualcuno nelle prigioni situate nel palazzo del principe di Trento, doveva presentare richiesta allo scario della Comunità, che qualche volta la respinse perché, a suo parere, non era sufficientemente motivata⁷².

Tale consuetudine dev'essere molto antica perché non vedo come uno qualsiasi dei principi vescovi di Trento, anche in una situazione politicamente debole, avrebbe potuto privare il suo gastaldione o il suo giudice di un tale potere e gratificare una piccola comunità montana di un tale inconsueto privilegio; e men che meno il conte Mainardo durante il periodo della sua occupazione della valle. Quindi, se il pagamento delle arimannie a carico di quei due edifici collocano ipso facto la loro esistenza almeno alla prima metà del Duecento, si deve supporre che la loro funzione li sposta molto più indietro nel tempo.

I "giurati di banco" e i "giurati di consiglio": una delle più antiche istituzioni di Fiemme

Nell'esame delle istituzioni di Fiemme, che una storiografia superficiale ha indicato essere state immutabili per secoli, si trovano invece delle interessanti particolarità e differenze, di cui una rilevante ai fini del presente articolo.

Che lo scario, derivante dalla figura di un funzionario locale subalterno al gastaldione vescovile, sia poi divenuto o meglio ne sia stato usato il nome per indicare la massima autorità della Comunità di Fiemme, è un dato noto da tempo.

Che i regolani di comun (cioè i rappresentanti delle regole presso lo

⁷¹ In particolare a fine Quattrocento e inizio Cinquecento e comunque mentre era capitano vescovile in Fiemme Vigilio Firmian (1473-1506) e suo giudice Domenico Zen (1477-1511). Vedi i relativi documenti, rispettivamente degli anni 1481 e 1501, in ASTn, APV, Sezione latina, caps 12, n. 102; e sez. ted., caps 11, lettera "o".

⁷² A titolo di esempio fra il 16 e il 19 aprile 1793 il vicario vescovile Giuseppe Foglia emise e poi ritirò il mandato allo scario Andrea Chiocchetti di Moena per la consegna delle chiavi delle prigioni (al fine di incarcerare un certo Pietro Monsorno di Varena per furto), dopo una vivace protesta scritta del vicescario Giuseppe Antonio Tomasi di Cavalese, che reclamava il rispetto di quanto prescritto dalle consuetudini di Fiemme (Libro III, *del criminal*, cap. 7 e cap. 9). Vedi AMCF, caps V, n. 5.

scario) fino al 1674 fossero solo otto e che le regole di Predazzo e di Moena ne fossero prive, è storicamente spiegabile con il raggruppamento delle regole della Comunità in quartieri ai fini del “rotolo” (rotazione) nell’utilizzo dei pascoli di alta montagna, cosa documentata fin dal Duecento. Predazzo e Moena, infatti, entrarono a far parte dei quartieri e del “rotolo” solo nel 1318⁷³, ma in quell’occasione non fu loro riconosciuto un rappresentante della regola presso lo scario.

Ma la cosa più interessante sono i giurati. In Fiemme li ritroviamo fino al 1802 in questo numero e raggruppamento:

- quattro giurati di banco, due per la regola di Cavalese-Varena e due per la regola di Tesero (eletti ogni anno a San Martino). Loro compito: assistere obbligatoriamente il giudice vescovile, assieme allo scario, in tutti i procedimenti giudiziari, sia civili sia penali; raccogliere nelle loro regole le *romanie* e le altre imposizioni fiscali ivi dovute alla mensa vescovile⁷⁴;

- dieci giurati di consiglio, due per la regola di Cavalese-Varena, due per la regola di Tesero (eletti ogni anno a San Martino), due per la regola di Moena (eletti il primo maggio), uno per ciascuna delle regole di Predazzo, Carano, Trodena (eletti il primo maggio) e di Daiano (eletto il 22 febbraio⁷⁵). Loro compiti: in primo luogo assistere obbligatoriamente il

⁷³ Prima del 1318 i quattro quartieri erano così costituiti: 1. Cavalese-Varena (un’unica regola fino al 1564); 2. Tesero (Panchià e Ziano non esistevano); 3. Castello e Trodena; 4. Carano e Daiano. Ogni quartiere aveva due regolani di comun, per cui di fatto due a Cavalese-Varena e due a Tesero. Quando entrarono nei quartieri le regole di Predazzo e di Moena, esse vennero accorpate a far un quartiere con Daiano, quindi con un solo regolano di comun, quello di Daiano per l’appunto; mentre Carano passò con Castello e Trodena, cioè in un quartiere che ebbe in tal modo tre regolani di comun. Nel 1674 Predazzo riuscì ad ottenere un suo regolano di comun, così che da allora i regolani di comun furono complessivamente nove. Moena, in tutta la storia dell’antica Comunità, non ebbe mai un suo regolano di comun.

⁷⁴ Si noti ancora una volta che le *romanie* sono raccolte solo dai “giurati di banco” e perciò solo nelle regole di Cavalese-Varena e di Tesero, cioè proprio quelle i cui rappresentanti erano presenti a Bolzano alla stipula dei Patti.

⁷⁵ Nel testo: “Daian il primo giorno di primavera un giurato”. Vedi *Le consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro II, del civil [1613]* in Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme*, cap. 14, pp. 249-250. Nei calendari antichi il primo giorno di primavera era per l’appunto il 22 febbraio; se ne ha conferma anche nei codici conservati a Trento. Infatti il *Calendario Adelpretiano* del XII secolo a quella data, oltre all’indicazione della festività, *Katedra Sancti Petri*, riporta le parole *ver oritur*; vedi *Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae*, I, p. 266. Nel medesimo volume, p. 284, vi è una simile annotazione nel “Martirologio” abbreviato del IX secolo contenuto nel *Sacramentarium Tridentinum*, nel quale al 22 febbraio è scritto: *vernus oritur*. Tale indicazione col trascorrere del tempo non ebbe ovviamente più aggancio alla realtà, specie dopo l’introduzione del calendario gregoriano già avvenuta all’epoca dello statuto della Comunità del 1613. Tuttavia va evidenziato che anche nella statuto della Regola feudale di Predazzo, redatto nel 1608, il giorno della sua stesura è indicato come “il giorno di primavera”, che era lo stesso in cui si eleggevano i regolani di

giudice vescovile, assieme allo scario e ai giurati di banco, in tutti i procedimenti penali; in secondo luogo quelli di Predazzo, Moena e Trodena raccogliere nelle proprie regole le imposizioni fiscali dovute alla mensa vescovile⁷⁶; in terzo luogo tenere sotto controllo l'ordine pubblico nelle proprie regole e, in caso di disordini, avvisare il giudice.

Come si può notare vi sono significative differenze, ma quella che più salta agli occhi è che i quattro giurati di banco sono un'esclusiva delle regole di Cavalese-Varena e di Tesero; e che alle stesse regole sono riservati quattro giurati di consiglio su dieci, tutti eletti a San Martino. Non si può non fare riferimento ai Patti gebardini, dato che a Bolzano alla loro stipula erano presenti proprio e solamente i rappresentanti di queste regole. Diversamente, come si potrebbe spiegare una tale marcata differenza, quasi un antico privilegio mantenuto per secoli nei confronti di tutte le altre regole?

Conclusione

A parere dello scrivente vi è quindi questa consistente serie di indizi dal Duecento in poi i quali rimandano al contenuto dei Patti gebardini, sia a quello riguardante l'esenzione dai dazi, sia a quello riguardante l'amministrazione della giustizia. Lo storico ne dovrebbe tenere conto e, seppur mantenendo delle riserve sulla datazione di quegli accordi, prendere in esame questi indizi che rimandano necessariamente a tempi anteriori, fino a trovare interessanti riscontri nel dettato di quei Patti, così come essi ci sono stati tramandati.

quella regola, cioè il 22 febbraio; vedi *Una regola della storia*, p. 47. Si sottolinea questa indicazione perché, a mio parere, è segno indiretto di antichità della Comunità di Fiemme il fatto che determinate date importanti per le sue istituzioni non siano legate a festività religiose, come il primo maggio per l'elezione dello scario.

⁷⁶ Si noti come le imposizioni fiscali dovute a vario titolo dalle altre regole sono raccolte dai loro giurati di consiglio.

Riferimenti archivistici e bibliografia

AC Varena = Varena, Archivio comunale

AMCF = Cavalese, Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme

AP Castello di Fiemme = Castello di Fiemme, Archivio parrocchiale

ASTn, APV = Trento, Archivio di Stato, Archivio Principesco Vescovile

BCTn = Trento, Biblioteca comunale

HHStAW = Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv

TLAI = Innsbruck, Tiroler Landesarchiv

Benedetto Bonelli, *Notizie storico critiche intorno al b. m. Adalpreto vescovo di Trento*, 2 voll., Trento, Monauni, 1761-1762.

Valentino Chiocchetti, Giuseppe Chiocchetti, *La componente arimannica della Comunità generale di Fiemme*, in “Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati”, s. 6, v. 14-15 (1974-1975), pp. 5-35.

Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV), a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico. Fonti, 5).

Silvana Collodo, *Profilo storico della Magnifica Comunità di Fiemme*, in *Atti del Convegno di Cavalese 30 settembre - 2 ottobre 1988. La Magnifica Comunità di Fiemme dal Mille al Duemila*, Trento, Plus communication, 1991, pp. 19-29.

Chiara Felicetti, *Il Palazzo vescovile di Cavalese e il suo tribunale. Manifesto di giustizia o suggello di iniquità?*, in *Magnifica Comunità di Fiemme [calendario] 2011*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2010.

Frumenzio Ghetta, *Il confine fra le diocesi di Trento e Bressanone nella valle dell’Avisio*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, Sez. I, 69 (1990), pp. 149-210.

Italo Giordani, *I Patti gebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, Sez. I, 79 (2000), pp. 3-32.

Italo Giordani, *Le antiche misure di Fiemme rapportate al sistema decimale*, in “La Comunità di Fiemme”, 26 (2008), n. 3.

Franz Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, III. 1231-1253, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1957.

Justinian Ladurner, *Regesten aus tirolischen Urkunden*, in “Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols”, 1 (1864), pp. 333-372; 2 (1865), pp. 379-416; 3 (1866), pp. 369-412.

Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell’archivio (1234-1945), a cura di Marcello Bonazza e Rodolfo Taiani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 1999 (Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi, 2).

Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae Saeculo XIII Antiquiora, a cura di Ferdinando Dell’Oro e Iginio Rogger, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 1983-1988.

Hannes Obermair, *Bozen Süd - Bolzano Nord. Scritturalità e documentazione ar-*

- chivistica della città di Bolzano fino al 1500*, 2 voll., Bolzano, Stadt Bozen – Città di Bolzano, 2005.
- Hannes Obermair, Helmut Stampfer, *Edilizia abitativa nella Bolzano tardomedievale*, in *Castel Roncolo: il maniero illustrato*, Bolzano, Athesia, 2000, pp. 367-409.
- Il “*quaternus rogacionum*” del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320), a cura di Daniela Rando e Monica Motter, Bologna, Il Mulino, 1997 (Storia del Trentino. Serie II: Fonti e testi, 1).
- Josef Riedmann, *Verso l'egemonia tirolese (1256-1310)*, in *Storia del Trentino, III: L'età medievale*, a cura di Andrea Castagnetti e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 255-343.
- Una regola della storia. Il Feudo di Predazzo si racconta a quattro secoli dal suo primo Statuto 1608-2008*, a cura di Rodolfo Taiani, Predazzo, Regola Feudale di Predazzo, 2008.
- Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002.
- Hans von Voltolini, *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts*, Innsbruck, Wagner, 1899 (Acta Tirolensia, 2).